

COMUNE DI CAPPELLA CANTONE

Provincia di Cremona

Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 14 del 24/03/2021

Adunanza **ordinaria** di **prima** convocazione

OGGETTO: Escussione Polizza Fideiussoria Cava Retorto attraverso mediazione con la Compagnie Francaise d'Assurance - immediata eseguibilità;

L'anno **duemilaventuno**, addì **ventiquattro** del mese di **Marzo** alle ore **21,00** nella sede Municipale.

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Reggente Sig. **Dr. Pietro Fernando Puzi**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Cognome e nome	P	A	Cognome e nome	P	A
MONFREDINI Francesco	x		CATTANEO Anna		x
TADI Pierluigi	x		FRITTOLI Giuseppe Angelo		x
ZANI Egidio	x				
BETTONI Simona Iside	x				
TREVISI Paola	x				
ROZZA Sara	x				
CHIOZZI Angelo	x				
ANTONIOLI Giovanni Paolo	x				
DOLFINI Costantino	x				
PRESENTI : 9		ASSENTE: 2			

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Sig. **Dr. Pietro Fernando Puzi** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Monfredini Francesco** in qualità di Sindaco, ne assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

*SEDUTA IN VIDEOCONFERENZA

OGGETTO: Escussione Polizza Fideiussoria Cava Retorto attraverso mediazione con la Compagnie Francaise d'Assurance

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con delibera G.C. n. 51 del 27/10/2003 il Comune ha espresso Parere sull'attività di cava sabbia in località Cascina Retorto di Cappella Cantone (ATEg12) e approvato lo schema di convenzione con la Ditta Seraco S.r.l. ex legge regionale 8/8/1998 n. 14;
- con atto Rep. n. 517 Segretario Comunale Dr. Ennio Zaniboni sottoscritto in data 26.06.2004 e registrato a Soresina il 29/06/2004 n. 719 e successiva integrazione Rep. n. 551 del 16/10/2007 registrato a Soresina il 19/10/2007 n. 576 la ditta SERACO S.R.L. con sede legale a Ghisalba (BG) in via Carlo Stampa n. 11/13 ha stipulato, ai sensi dell'art.15 della L.R. 08.08.1998, n. 14, una convenzione con la quale la ditta è stata ammessa a proseguire l'attività estrattiva di cava;
- Vista la richiesta inoltrata in data 25/01/2016 con prot. 0126 dalla ditta TESTA BATTISTA & C. S.r.l. con sede legale a Ghisalba (BG) in Via Strada Provinciale n. 99, di autorizzazione al trasferimento del diritto di estrazione sabbia e ghiaia in Ambito Estrattivo ATEg 12 per subentro alla ditta SERACO S.R.L. titolare delle autorizzazione rilasciata con Decreto Provinciale n. 267 del 04/05/2004 e successiva variante autorizzata con Decreto Provinciale n. 77 del 05/02/2008 i cui termini di scadenza sono stati prorogati fino al 06.03.2017 per l'attività estrattiva e fino al 06.03.2018 per il recupero ambientale con Decreto Provinciale n. 91 del 05.02.2015;
- Visto l'atto rep. n. 149490 raccolta n. 62475 Avvocato Giovanni Vacirca notaio in Bergamo sottoscritto in data 28/12/2015 e registrato a Bergamo il 29/12/2015 al n. 44503/1T con il quale la ditta LA DITTA SERACO S.R.L. e la Ditta TESTA BATTISTA & C. S.R.L. si fondono per incorporazione;

Visti i:

- Decreto Provinciale n. 267 del 04/05/2004 di Autorizzazione all'attività estrattiva di sabbia e ghiaia;
- Decreto Provinciale n. 77 del 05/02/2008 di Autorizzazione alla variante del progetto autorizzato con Decreto provinciale n. 267 del 04/05/2004;
- Decreto Provinciale n. 612 del 15/03/2013 di autorizzazione alla proroga dell'attività estrattiva di sabbia e ghiaia;
- Decreto Provinciale n. 91 del 05/02/2015 di autorizzazione alla proroga dei termini di conclusione dei lavori di coltivazione di sostanze minerali nella cava di sabbia e ghiaia in località Retorto ATEg 12 fino a 06.03.2017 ed in data 06.03.2018 per il recupero finale;
- Richiamato l'articolo 14 della L.R. n. 14/98 con particolare riferimento ai seguenti commi:
- comma 1 stabilisce che la coltivazione delle sostanze minerali di cava è soggetta ad autorizzazione;
- comma 3 stabilisce che , salvo quanto previsto dall'articolo 38 della medesima legge in ordine alle competenze della Giunta Regionale, il rilascio dell'autorizzazione compete alla Provincia;
- comma 4 stabilisce che l'autorizzazione ha carattere personale, nel caso di trasferimento del diritto alla coltivazione del giacimento, l'avente causa deve chiedere alla Provincia di subentrare nella titolarità dell'autorizzazione assumendo tutti i relativi obblighi, ivi compresi quelli derivanti dalla convenzione di cui all'articolo 15 della L.R. n. 14/98 la Provincia provvede, entro i successivi 60 giorni, previa verifica delle capacità tecniche ed economiche del subentrante;
- rilevato che la ditta TESTA BATTISTA & C. S.R.L. con sede in Ghisalba (BG) via Strada Provinciale n. 99 , C.F. 00642110167 nella persona legale rappresentante ha richiesto alla Provincia di Cremona il subentro alla ditta SERACO S.R.L. dichiarando altresì accettare gli

- obblighi e le prescrizioni derivanti dalla suddetta convenzione Rep. n. 517 sottoscritta in data 26/06/2004 e successiva integrazione Rep. n. 551 del 16/10/2007;
- rilevato che la ditta TESTA BATTISTA & C. S.R.L ha presentato in data 29/02/2016 appendice n. 1 polizza n. 1359053 della società COFACE da cui si evince la voltura della polizza fidejussoria intestata alla ditta SERACO S.R.L. al nuovo intestatario denominato Testa Battista & C. s.r.l, a garanzia degli impegni assunti nei confronti del Comune di Cappella Cantone con la convenzione rep. n. 517 in data 26.06.2004 e successiva integrazione Rep. n. 551 del 16/10/2007;

ATTESO che il Comune, in ragione di quanto sopra, ha richiesto alla Compagnia Coface l'escussione della polizza fideiussoria anzidetta e la Compagnia con nota 20.11.17 ha opposto la intervenuta scadenza della obbligazione principale essendo la polizza stata stipulata nel 2001 e quindi non più escutibile;

CONSIDERATO che il Comune a mezzo del proprio legale (incaricata con determina del 28.01.2019 n. 23) ha riscontrato la suddetta lettera affermando che nel 2016 la predetta polizza era stata dalla Società integrata con una appendice contrattuale che dimostrava la sussistenza del contratto diversamente da quanto sostenuto dalla Compagnia di Assicurazione;

DATO ATTO che il Comune promuoveva procedimento di mediazione obbligatoria avanti la Camera di Commercio di Cremona in data 10.06.2020 al fine di avviare poi il procedimento giudiziale nei confronti della predetta Compagnia e che alla mediazione la Compagnia Coface ha aderito, pur concludendosi la stessa negativamente, poiché, in detta sede, non è stato trovato l'accordo tra le parti;

CONSIDERATO che, successivamente, le parti sono venute nella determinazione di trovare una soluzione conciliativa, onde evitare un contenzioso maggiormente oneroso e con tempistiche lunghe, oltre all'alea del giudizio anche in ragione della questione emersa circa la validità o meno della polizza citata e della successiva appendice contrattuale;

RIBADITA per il Comune la necessità di realizzare le opere di recupero dell'area, è stata fornita dall'Ufficio tecnico una valutazione circa le opere da porre in essere al fine di ottenere, in sede di trattativa, volta alla definizione bonaria con la Compagnia citata, la escussione parziale della polizza fideiussoria;

ATTESO che la valutazione dell'Ufficio Tecnico del Comune ha indicato nell'importo omnicomprensivo di € 35.797,00 i lavori per il ripristino dell'area suddetta e che la Compagnia Coface si è resa disponibile a riconoscere la suddetta somma a saldo e stralcio, a definizione della controversia così come insorta;

DATO ATTO che il Comune, nel contemperamento degli interessi in gioco tra la proposizione di un giudizio, con evidenti maggiori oneri, tempi di attesa e rischi ad esso inerenti e la necessità di conseguire in tempi brevi il risultato del ripristino dell'area in questione con la effettuazione dei lavori indicati nella relazione di cui sopra, ha ritenuto di conciliare la controversia alle condizioni sopra ricordate;

PRESO ATTO che la Compagnia di Assicurazione ha inviato il 3 marzo 2021 all'Avv. Soldani, per la trasmissione al Sindaco, atto di quietanza e di surroga relativamente al procedimento al fine del versamento della somma sopra indicata al Comune di Cappella Cantone;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Acquisito i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei servizi Finanziario e Tecnico in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell' art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Con voti favorevoli n. 9, astenuti n. == e n.== contrari resi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. DI dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del seguente dispositivo
2. Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione dell'atto di quietanza e di surroga come citato ed inviato dalla Compagnia di Assicurazione COFACE a transazione definitiva del contenzioso insorto relativamente alla escussione della polizza fideiussoria di cui alle premesse;
3. Di incaricare gli uffici Finanziario e Tecnico a porre in essere tutte le azioni necessarie per la escussione parziale di polizza di cui al versamento di €35.797,00 con indicazione del conto corrente dell'Ente su cui la somma dovrà essere versata dalla Compagnia di Assicurazione;
4. Di trasmettere per quanto di competenza ai responsabili di Settore Finanziario e Tecnico e al Revisore dei Conti il presente provvedimento;

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Verificata la necessità e l'urgenza di dare immediata attuazione al provvedimento deliberato;
- Richiamato l'art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

COMUNE DI CAPPELLA CANTONE

Provincia di Cremona

Allegato alla delibera
G.C. n. 14 del 24/03/2021
Il Segretario Comunale Reggente
Dr. Pietro Fernando Puzzi

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.lgs 18/08/2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente per oggetto:

Escussione Polizza Fideiussoria Cava Retorto attraverso mediazione con la Compagnie Francaise d'Assurance - immediata eseguibilità;

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Responsabile del Servizio
Segretario Comunale Reggente
Dr. Pietro Fernando Puzzi

Cappella Cantone, li 24/03/2021

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Responsabile del Servizio
Dr. Alfredo Zanara

Cappella Cantone, li 24/03/2021

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO PRESIDENTE
Monfredini Francesco

IL SEGRETARIO COMUNALE
REGGENTE
Dr. Pietro Fernando Puzzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione:

- Viene oggi pubblicata sul proprio sito informatico per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1°, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell'art. 32, comma 1°, della L. 18.6.2009 n. 69 e successive modifiche ed integrazioni.

Cappella Cantone,

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
Dr. Pietro Fernando Puzzi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' *(art. 134, T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267)*

Il sottoscritto Segretario Comunale Reggente,

certifica

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4 comma, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Cappella Cantone, 24/03/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
Dr. Pietro Fernando Puzzi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.